



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

COPIA

3^A AREA – Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale

DETERMINAZIONE N. 35 DEL 25-01-2019

OGGETTO: LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA 1° STRALCIO" - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO CON LA DITTA NICO VARDANEGA COSTRUZIONI S.R.L. IN A.T.I. CON VERITEC S.R.L. - CUP I71E16000540004 - CIG 7235975378.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 2.10.2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo all'opera "Ristrutturazione ex Scuola Elementare di San Biagio di Callalta – 1° Stralcio", per un importo complessivo di € 450.000,00, di cui € 329.378,00 per "Lavori a base d'asta" e "oneri per la sicurezza" ed € 120.622,00 per "Somme a disposizione dell'Amministrazione";
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 1447 del 27.12.2017 è stato aggiudicato definitivamente l'appalto per i lavori in oggetto al Raggruppamento temporaneo di imprese fra le ditte Nico Vardanega Costruzioni srl (impresa capogruppo), con sede in via Fornaci 25, Possagno (TV) - P.IVA e C.F. 03295030260, e Veritec srl (impresa mandante), con sede in via Albere n. 29/A, Verona per la somma di € 275.016,01, oltre agli oneri per la sicurezza pari a € 17.731,00 e all'IVA al 10% pari a € 29.274,70 per un totale di € 322.021,71;
- con atto del 25.01.2018, rep. n. 146.320 del notaio Francesco Imparato di Treviso è stata costituita l'Associazione Temporanea di Imprese tra Nico Vardanega Costruzioni s.r.l. e Veritec s.r.l.;
- in data 07.02.2018 è stato sottoscritto il contratto di appalto n. 2917 di Rep. Segretario Comunale, registrato a Treviso al n. 2448 del 15.02.2018 serie 1T;
- i lavori sono iniziati in data 07.02.2018 come risulta da verbale in atti al prot. n. 2829 del 07.02.2018;
- con Determinazione n. 207 del 26.02.2018 è stata liquidata alla ditta Nico Vardanega Costruzioni srl (in qualità di impresa capogruppo), con sede in Via Fornaci 25, Possagno (TV) - P.IVA e C.F. 03295030260, l'importo di € 58.549,40 oltre all'IVA al 10% pari ad € 5.854,94 per un totale di € 64.404,34, quale anticipazione del 20% sull'importo contrattuale;
- con Determinazione n. 597 del 21.05.2018 è stata autorizzata la Ditta "Nico Vardanega Costruzioni s.r.l.", a subappaltare i lavori rientranti nella categoria OG2 e che consistono nella realizzazione delle opere edilizie, per un importo di € 25.000,00 (inclusi oneri per la sicurezza) alla Ditta Dal Broi F.Ili s.n.c. di Stefano e geom. Giovanni Dal Broi P.I. 04024700264, con sede in Possagno (TV), via alla Croce n. 4;
- con nota del 7 giugno 2018, in atti al n. 11830 del 08.06.2018, la società Imprevar s.r.l., con sede a Roma in via degli Irlandesi 9 P.I. 12671761000, ha comunicato di aver ricevuto in affitto il ramo d'azienda da parte della società Nico Vardanega Costruzioni s.r.l. assumendo pertanto l'onere di proseguire l'esecuzione del contratto d'appalto in oggetto;

RILEVATO che:

- con nota del 21 giugno 2018 la società Imprevar s.r.l. ha richiesto al Comune di San Biagio di Callalta la sospensione dei lavori in attesa di completare l'iter di legge per rendere operativo il contratto di affitto d'azienda, ed in particolare al fine di ottenere l'attestazione SOA per la prosecuzione dell'appalto;
- il RUP, aderendo la richiesta di Imprevar s.r.l., ha dato disposizione al Direttore dei Lavori, con nota del 22 giugno 2018, di procedere alla sospensione dei lavori in attesa dell'ottenimento della Qualificazione da parte di Imprevar s.r.l.;
- con verbale del 22 giugno 2018 il Direttore dei lavori ha disposto la sospensione dei lavori;
- il Direttore dei Lavori in data 12.09.2018 ha depositato lo stato di consistenza ed avanzamento lavori a tutto il 26.06.2018 dal quale si rileva che i lavori contabilizzati ammontano ad € 31.352,08;
- la ditta Nico Vardanega Costruzioni con nota del 10.08.2018 ha comunicato che il credito maturato a seguito delle prestazioni eseguite dal subappaltatore Dal Broi F.lli s.n.c. ammonta ad € 18.863,00;

DATO ATTO che con nota del 17.09.2018, in atti al n. 19007 del 17.09.2018, l'impresa Imprevar s.r.l. ha depositato copia della SOA che attesta il possesso della qualifica della Categoria OG2, requisito necessario per l'esecuzione dei lavori;

RILEVATO che con Determinazione n. 1111 del 12.10.2018 è stato preso atto del subentro della ditta Imprevar s.r.l., con sede a Roma in via degli Irlandesi 9 P.I. 12671761000, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. d), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nella titolarità del contratto d'appalto stipulato in data 07.02.2018 n. 2917 di Rep. Segretario Comunale, registrato a Treviso al n. 2448 del 15.02.2018 serie 1T, per l'esecuzione delle opere residue dei lavori di Ristrutturazione della ex scuola elementare di San Biagio di Callalta 1° stralcio, per effetto della cessione del ramo d'azienda intercorsa con la ditta Nico Vardanega Costruzioni srl, con sede in Via Fornaci 25, Possagno (TV) - P.IVA e C.F. 03295030260 avvenuta con contratto di affitto stipulato dal notaio Michele Dal Maso di Rossano Veneto (VI) in data 04.06.2018, alle seguenti condizioni:

- al possesso dei requisiti di legge citati in premessa;
- agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.;
- al recupero dell'anticipazione contrattuale da parte dell'amministrazione aggiudicatrice erogata di € 58.549,40 oltre all'IVA al 10% pari ad € 5.854,94 per un totale di € 64.404,34 nelle vie usuali, in corso d'opera, anche in occasione dei certificati di pagamento emessi a favore di Imprevar s.r.l. a meno che la Compagnia di assicurazione che ha prestato fideiussione, non restituisca all'Amministrazione la quota parte dell'anticipazione non ancora recuperata nei SAL emessi, maggiorata degli interessi dovuti per legge;
- alla responsabilità per eventuali danni subiti da terzi, anche per lavorazioni eseguite da Nico Vardanega Costruzioni s.r.l. prima del contratto d'affitto in oggetto ricade comunque su Imprevar s.r.l.; pertanto eventuali contestazioni pervenute successivamente al contratto di affitto, ancorchè a fatti antecedenti, verranno comunque indirizzate a Imprevar s.r.l.;
- al subentro da parte di Imprevar s.r.l. di tutte le polizze indicate in premessa in modo integrale, compresa la polizza a garanzia dell'anticipazione; nessuna eccezione potrà essere opposta all'Amministrazione aggiudicatrice per eventuali contestazioni relative a fatti precedenti al contratto d'affitto;
- all'integrazione del contratto di A.T.I., affinché venga esplicitato che l'A.T.I. viene ricostituita tra Imprevar s.r.l. e Veritec s.r.l. o comunque che alla posizione di mandataria Imprevar s.r.l. subentra alla posizione già assunta da Nico Vardanega Costruzioni s.r.l.;

VISTA la nota prot. n. 21390 del 12.10.2018 con la quale è stata trasmessa la determinazione sopra citata e convocato un incontro in data 22.10.2018 per la sottoscrizione del verbale di subentro e la presentazione della seguente documentazione per poter riprendere i lavori:

- voltura delle Polizze fidejussorie rilasciate da Nico Vardanega Costruzioni s.r.l. e relative all'appalto in oggetto;
- dichiarazione relativa l'organico medio annuo destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

- indicazione del nominativo del "Direttore Tecnico Responsabile di cantiere";
- piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;
- dichiarazione, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., del proprio conto corrente bancario dedicato in via esclusiva dove avverranno tutti i pagamenti dovuti (codice IBAN con estremi coordinate bancarie), indicazione della persona o le persone autorizzate ad agire sul predetto conto corrente dedicata delle relative notizie anagrafiche, C.F. e residenza;
- integrazione del contratto di A.T.I., affinché venga esplicitato che l'A.T.I. viene ricostituita tra Imprevar s.r.l. e Veritec s.r.l. o comunque che alla posizione di mandataria Imprevar s.r.l. subentra alla posizione già assunta da Nico Vardanega Costruzioni s.r.l.;

DATO ATTO che in data 22.10.2018 il procuratore legale di Imprevar s.r.l., partecipando alla riunione telefonicamente, ha riferito che la ditta Imprevar s.r.l. non è disponibile a subentrare alla ditta Nico Vardanega Costruzioni s.r.l. anche nella polizza rilasciata a garanzia dell'anticipazione;

VISTO l'avvio al procedimento di risoluzione del contratto rep. n. 2917 del 07.02.2018, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990, comunicato con nota prot. n. 22074 del 22.10.2018 alle ditte interessate, con il quale è stato assegnato il termine di 10 giorni per il pagamento della quota parte dell'anticipazione versata alla ditta Nico Vardanega Costruzioni s.r.l. e non ancora recuperata nei S.A.L. emessi;

RILEVATO che in data 12.11.2018 la HDI ASSICURAZIONI S.P.A. ha proceduto a liquidare l'importo di € 50.666,35 quale escussione della polizza n. 1238401530 rilasciata a garanzia dell'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale;

DATO ATTO che:

- alla data del 16.11.2018 Imprevar aveva presentato solo una parte della documentazione richiesta e pertanto il Comune con nota prot. n. 23794 di pari data ha sollecitato la presentazione della documentazione mancante;
- Imprevar, con le note del 23.11.2018 e 05.12.2018, ha sollecitato l'Assicurazione per la voltura dell'intestazione delle polizze fidejussorie ed ha sottoscritto in data 12.12.2018 un nuovo contratto di A.T.I. con la ditta Veritec s.r.l., come richiesto dall'Assicurazione stessa;

VISTA la nota di Imprevar, in atti al prot. n. 1250 del 21.01.2019, con la quale comunica che nell'impossibilità di procedere alla voltura delle polizze visto anche il tempo trascorso non è più interessata a subentrare nell'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

RITENUTO per quanto sopra di dover procedere alla risoluzione del contratto di appalto rep. n. 2917 del 07.02.2018 avendo l'impresa Imprevar s.r.l. esplicitato la propria impossibilità a subentrare nei lavori, e la conseguente impossibilità dell'impresa Nico Vardanega Costruzioni s.r.l. di eseguire le obbligazioni contrattuali;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" ed in particolare l'art. 108;
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;
- i provvedimenti Sindacali n. 10 del 12.12.2016 e n. 2 del 04.01.2017 con i quali si è provveduto alla nomina dei Responsabili del Servizio e n. 9 del 30.06.2018 di proroga dei Responsabili del Servizio;
- gli allegati pareri preventivi espressi ai sensi dell'art. 147 bis del decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

D E T E R M I N A

1. **DI DISPORRE**, per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la risoluzione del contratto d'appalto in data 07.02.2018 n. 2917 di Rep. Segretario

Comunale, registrato a Treviso al n. 2448 del 15.02.2018 serie 1T, stipulato con la ditta Nico Vardanega Costruzioni srl, con sede in Via Fornaci 25, Possagno (TV) - P.IVA e C.F. 03295030260 in A.T.I. con la ditta Veritec srl, con sede in via Albere n. 29/A, Verona.

2. **DI DISPORRE** la procedura, per gli adempimenti conseguenti alla risoluzione del contratto, prevista all'art. 108, commi 6 e 9, del D. Lgs. 50/2018.
3. **DI DISPORRE** l'incameramento della cauzione definitiva, stipulata, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, a mezzo di fidejussione assicurativa, riservandosi altresì di richiedere all'impresa, nelle forme consentite dalla legge, eventuali ulteriori danni derivanti dalla risoluzione per inadempimento.
4. **DI RINVIARE** a successivo provvedimento l'affidamento del completamento dei lavori con le procedure previste ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e l'aggiornamento del quadro di spesa.
5. **DI COMUNICARE** la presente risoluzione all'ANAC nelle forme dalla stessa stabilite.
6. **DI NOTIFICARE** il presente atto a Nico Vardanega Costruzioni s.r.l., a Veritec s.r.l., ad Imprevar s.r.l., alla direzione lavori, nonché alle società di assicurazione che hanno rilasciato le polizze fideiussorie.
7. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

S. Biagio di Callalta, li 25-01-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Giovanni Barzazi

PUBBLICAZIONE

Pubblicata al n° 135 dal 25-01-2019 al 09-02-2019



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

Determinazione n. 35 del 25-01-2019

OGGETTO: LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA 1° STRALCIO" - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO CON LA DITTA NICO VARDANEGA COSTRUZIONI S.R.L. IN A.T.I. CON VERITEC S.R.L. - CUP I71E16000540004 - CIG 7235975378

PARERI PREVENTIVI

Parere di regolarità tecnica

Visto l'art. 147bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il provvedimento Sindacale n. 10 del 12.12.2016 con il quale si è provveduto alla nomina dei Responsabili del Servizio e n. 9 del 30.06.2018 di proroga dei Responsabili del Servizio.

Esprime parere: **Favorevole**

S. Biagio di Callalta, lì 23-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Giovanni Barzani

Parere di regolarità contabile

Visto l'art. 147bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il provvedimento Sindacale n. 10 del 12.12.2016 con il quale si è provveduto alla nomina dei Responsabili del Servizio e n. 9 del 30.06.2018 di proroga dei Responsabili del Servizio.

Esprime parere: **Favorevole**

S. Biagio di Callalta, lì 24-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto